

Deliberazione n. 25 del 28 novembre 2015

Oggetto: Convenzione con A.S.L. V.C.O. per utilizzo degli obitori e dei depositi di osservazione dei presidi ospedalieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che alla fine del mese prossimo di dicembre viene a scadere la convenzione con l'A.S.L. V.C.O. per l'utilizzo degli obitori e dei depositi di osservazione dei presidi ospedalieri, approvata con propria deliberazione n. 27 del 17 dicembre 2012;

Ritenuto di aderire alla proposta della predetta A.S.L. di rinnovare tale convenzione, stante che questo Comune è tuttora privo di obitorio per il deposito ed osservazione dei cadaveri;

Visto che i competenti responsabili di servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

All'unanimità

D E L I B E R A

1. Di approvare il rinnovo della convenzione di cui al testo allegato con l'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola per l'utilizzo degli obitori e dei depositi di osservazione dei presidi ospedalieri per il periodo dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018;
2. Di provvedere a stanziare la spesa derivante - € 0,25 oltre IVA per abitante all'anno - nei bilanci dei rispettivi esercizi finanziari;
3. Di dichiarare, con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del precitato decreto legislativo.

- o - o - o - o - o -

Pareri ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000:

Per la regolarità tecnica
f.to dott. Antonio Carcuro

Per la regolarità contabile
f.to rag. Sara Bacchetta

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI [REDACTED] DEI DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E DEGLI OBITORI DEI PP.OO. DI DOMODOSSOLA, VERBANIA E DEL CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE S.p.A.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale VCO, C.F./P.IVA 00634880033, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Direttore della SOC Affari Generali – Dott.ssa Anna Rosa Bellotti, nata a Verbania il 19/12/1960 e domiciliata ai fini della presente convenzione in Omegna, Via Mazzini n. 117

E

Il Comune di [REDACTED] C.F./P.IVA [REDACTED], in persona del suo Legale Rappresentante, Sindaco/ o suo delegato Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede comunale.

Preso atto che la corretta gestione delle attività necroscopiche e dei trattamenti sui cadaveri, così come previsti dal vigente Ordinamento mortuario, non può che scaturire da un'efficace integrazione degli ambiti di competenza funzionale dei Comuni e dell'Autorità Sanitaria.

Considerato che la vigente normativa affida ai Comuni l'onere di mettere a disposizione dell'Autorità Sanitaria strutture idonee all'assolvimento delle attività di deposito di osservazione ed obitoriali.

Ritenuto che il funzionamento degli obitori deve necessariamente essere armonizzato con l'attività di sopralluogo medico-legale nonché con quella di prelievo e trasporto delle salme sottoposte ad osservazione per esigenze di giustizia o ad incombeni disposti autonomamente dall'Autorità Sanitaria, oltre a garantire l'espletamento delle attività richieste da altri soggetti a ciò deputati dalla legge.

Considerato infine che la struttura obitoriale deve non solo rispondere a parametri normativi di tutela della salute pubblica, ma deve essere finalizzata a consentire anche l'esercizio di ordinari atti di pietà verso i defunti.

Constatato che le celle frigorifere devono essere non meno di una ogni 20.000 abitanti e, comunque, non meno di cinque.

Verificato che non tutti i cimiteri comunali compresi nel territorio di questa A.S.L. dispongono di strutture idonee a svolgere le sopra citate funzioni a norma del Regolamento di Polizia Mortuaria (artt. 12, 13 e 15 del D.P.R. n. 285/1990).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. L'A.S.L. VCO, come sopra rappresentata, provvede mediante la Struttura Complessa di Medicina Legale agli adempimenti occorrenti a garantire, senza oneri per il Comune, l'assolvimento di tutte le funzioni obitoriali che qui sinteticamente vengono elencate:
 - Riscontri diagnostici;
 - Certificazione delle cause di morte;
 - Adempimenti sanitari previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria;
 - Rapporti con il Servizio di Igiene Pubblica;
 - Rapporti con l'Ufficio di Stato Civile;
 - Rapporti con l'Autorità Giudiziaria.
2. L'A.S.L. VCO, con oneri a carico del Comune convenzionato, assicura le seguenti funzioni:

Osservazione

- a) Osservazione di persone morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione e trasportate presso gli obitori dell'A.S.L. (obitorio presso P.O. Verbania, P.O. Domodossola e Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A.) ;
- b) Osservazione di salme di persone morte a seguito di qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico e trasportate presso gli obitori dell'A.S.L. (obitorio presso P.O. Verbania, P.O. Domodossola e Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A.);
- c) Osservazione di salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento, e trasportate presso gli obitori dell'A.S.L. (obitorio presso P.O. Verbania, P.O. Domodossola e Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A.);

Obitoriali

- a) Osservazione, esame esterno ed eventuale riscontro diagnostico dei cadaveri trasportati presso l'obitorio;
- b) Deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie o altri accertamenti medico-legali;
- c) Riconoscimento;
- d) Eventuali trattamenti igienico-conservativi;

- e) Deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamenti igienico-conservativi di cadaveri portatori di radioattività.

Articolo 2

Modalità di svolgimento del servizio

1. Le parti convengono le seguenti modalità ordinarie di funzionamento degli obitori convenzionati, tenuto conto che l'A.S.L. VCO mette a disposizione gli obitori situati presso l'Ospedale di Domodossola e quello di Verbania, sul quale convergeranno - di massima - le salme da sottoporre a necrosezione a qualsiasi titolo:

a) Svolgimento dei compiti istituzionali

1. Il trasporto dei cadaveri all'obitorio, cui provvede direttamente il Comune per il tramite di Imprese convenzionate preventivamente identificate, può avvenire durante tutto l'arco delle 24 ore giornaliere e comporta, nelle ore di presenza, la consegna della salma al personale della struttura; nelle ore di chiusura, il deposito del corpo nel locale di osservazione, con compilazione dell'apposito registro da parte degli addetti (personale A.S.L. o personale delle Imprese quando il personale A.S.L. è di riposo).
2. Fatti salvi i poteri dell'autorità Giudiziaria, le attività autoptiche di riscontro diagnostico svolte dall'Autorità Sanitaria saranno effettuate dal personale della S.O.C. Medicina Legale nel più breve termine possibile, dopo la scadenza del periodo di osservazione o la ricezione del nulla-osta.

b) Accesso agli obitori

1. L'apertura al pubblico per la veglia delle salme che, espletate le incombenze obitoriali, siano in attesa del trasporto funebre, è garantita tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00.

c) Preparazione delle salme per l'esposizione

1. Restano a carico dei familiari o di altri aventi diritto - per il tramite delle Imprese di Onoranze Funebri individuate dagli stessi - la composizione ed esposizione delle salme ed il loro posizionamento in feretro, preliminarmente alla partenza del servizio funebre.

d) Funzioni di garanzia e di tutela

1. Al personale dell'obitorio è fatto assoluto divieto di accettare liberalità da alcuno e di segnalare a terzi nominativi di Imprese Funebri. L'Azienda si riserva di disporre l'allontanamento del personale riconosciuto responsabile e di perseguire le opportune azioni anche in sede giudiziaria.

2. L'assolvimento di quanto sopra viene garantito tramite personale in servizio presso gli obitori individuato dalla Direzione Sanitaria Ospedaliera, fatte salve le specifiche competenze del Direttore Sanitario Ospedaliero e del Direttore della S.O.C. Medicina Legale o loro delegati.

Art. 3 **Condizioni economiche**

1. Il Comune verserà all'Azienda una quota annua pari ad Euro 0,25 (oltre ad Iva) per abitante residente e registrato al 31.12 dell'anno precedente all'inizio di ciascuna annualità.
2. La fatturazione avrà le seguenti scadenze:
 - semestrale al 30/6 ed al 31/12;il pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.
3. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dal precedente comma 2, l'Azienda applicherà gli interessi di legge.

Art. 4 **Durata**

1. La presente convenzione ha validità dall'1.01.2016 al 31.12.2018.
2. Nel caso l'Azienda stabilisse di ampliare gli obitori o di apportare agli stessi migliorie, si procederà ad una revisione del contenuto economico di cui al precedente art. 3).

Art. 5 **Recesso**

1. Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal presente accordo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da comunicarsi con preavviso di almeno tre mesi.

2. Il presente atto è esente da bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Tabella, All. b, n. 16) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4. 1986 n. 131 (Tariffa all. AS - parte II^, lett. B.) ; ove ricorra il caso d'uso, l'atto verrà registrato a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Letto, confermato e sottoscritto.
Omegna,

Per l'A.S.L. VCO
Il Direttore SOC Affari Generali
(Dott.ssa Anna Rosa Bellotti)

Per il Comune di _____
Il Sindaco/ o suo delegato
(Sig. _____)